

COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

Ufficio: SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 09-09-2019

AL CONSIGLIO COMUNALE SEDE

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019)

SI TRASMETTE PER L'ESAME LA SEGUENTE RELAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

Considerato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti

DELIBERA

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- a tutti i responsabili di servizio;
- all'organo di revisione economico-finanziaria.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI: VISTO: si esprime PARERE:	FAVOREVOLE
	CONTRARIO
Caldarola, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -----

RAGIONERIA: VISTO: si esprime PARERE:	FAVOREVOLE
	CONTRARIO
Caldarola, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -----

VISTO: si esprime PARERE:	FAVOREVOLE
	CONTRARIO
Caldarola, li	IL REVISORE DEI CONTI -----

UFFICIO SEGRETERIA: li

All'ufficio: _____

Si informa che ha avuto luogo la riunione nella seduta del _____ alle ore N. 0 alla presenza dei signori:

Giuseppetti Luca Maria	<input type="checkbox"/>	Alesiani Mauro	<input type="checkbox"/>
Di Tomassi Giorgio	<input type="checkbox"/>	Minnucci Teresa	<input type="checkbox"/>
Ansovini Simone	<input type="checkbox"/>	De Angelis Davide	<input type="checkbox"/>
Pontoni Marco	<input type="checkbox"/>	Biondi Aronne	<input type="checkbox"/>
Ciarlantini Giovanni	<input type="checkbox"/>	Cataldi Simone	<input type="checkbox"/>
Pesaresi Luca	<input type="checkbox"/>		